



**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2011
PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA
PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
PERSONALE DELL'AREA MEDICA
SOTTOSCRITTI IL 22 DICEMBRE 2011**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
TECNICO-FINANZIARIA**

(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54 del d.lgs. 150 del 2009)

SOMMARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	3
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA	10
SEZIONE I.....	11
1. DISPOSIZIONI INERENTI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE.....	11
2. QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DEI FONDI 2011	16
2.1. DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA.....	16
2.1.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011.....	16
2.2. PERSONALE DELLE AREE A, B, C E R.E. EX ART. 15 1° COMMA L. 88/89... ..	18
2.2.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011	18
2.2.2. Applicazione art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 – risorse disponibili	19
2.3. PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI.....	20
2.3.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011.....	20
2.3.2. Applicazione art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 – risorse disponibili	21
2.4. PERSONALE DELL'AREA MEDICA.....	21
2.4.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011.....	21
2.4.2. Applicazione art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 – risorse disponibili	22
3. CONFRONTO CONSISTENZA MEDIA 2011/2010	23
SEZIONE II.....	24
A - PREMESSA.....	24
B - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA.....	25
C - UTILIZZO DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	29
D - FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI	30
E - UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI.....	33
F - FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA	34
G - UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA.....	37
H - COMPATIBILITA' DI SPESA NEL BILANCIO DI PREVISIONE.....	38
ALLEGATI	39

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del d.lgs n. 165/01, così come sostituito dall'art. 54 del d.lgs n. 150/09, ed accompagna le ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2011 per il personale dirigente, professionista e medico, sottoscritte il 22 dicembre 2011, al fine di evidenziare il significato, la ratio, gli effetti attesi da ogni norma con riferimento alla natura premiale/selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse nonché il rispetto da parte delle citate ipotesi dei criteri previsti dall'art. 65, comma 1 del d.lgs n. 150/2009 (ambiti riservati rispettivamente alla legge e al contratto collettivo e verifica dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo ad opera del nazionale).

Nello specifico, le suddette ipotesi sono state redatte nel rispetto dei principi di legge e di contratto afferenti alle materie espressamente devolute alla contrattazione integrativa, come risulta dai novellati artt. 40, 40 bis e 45 del d.lgs. 165/01. In particolare, il comma 3 bis dell'art. 40, conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

Pertanto, fermo restando che il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali dei dirigenti, professionisti e medici degli enti pubblici non economici sono attualmente disciplinati dal CCNL dell'Area VI della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 luglio 2010, al quale le ipotesi di CCNI in argomento fanno espresso rinvio, dette ipotesi di CCNI risultano conformi ai principi sopra esposti in quanto regolamentano essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro, come di seguito specificati.

DIRIGENTI

Gli artt. da 4 a 7 dell'Ipotesi di CCNI per il personale dirigente disciplinano i seguenti profili economici del rapporto di lavoro dei dirigenti:

Incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti in applicazione dell'articolo 74 del CCNL 1/8/06 che espressamente dispone: << 1. *La contrattazione integrativa degli enti con articolazioni organizzative sul territorio può prevedere*

la corresponsione di speciali incentivi alla mobilità territoriale, fermi restando i trattamenti di trasferimento previsti dal presente CCNL, alle condizioni previste dai successivi commi 2 e 3.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la contrattazione integrativa può costituire uno speciale fondo per la mobilità territoriale, utilizzando risorse certe e stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e 59, in misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato; la stessa contrattazione stabilisce, inoltre, i criteri generali di corresponsione degli incentivi da erogare.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono corrisposti nei limiti del fondo per la mobilità territoriale di cui al comma 2. Eventuali risorse del predetto fondo non utilizzate al termine di ciascun anno, tornano nella disponibilità della contrattazione integrativa>>.

Sostituzione del dirigente – incarichi ad interim in applicazione dell'art. 62, comma 4, del CCNL 1/8/06 il quale rimette alla contrattazione integrativa la definizione della misura percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Per quanto concerne gli incarichi aggiuntivi, il rinvio alla contrattazione integrativa è effettuato dall'art. 61 del menzionato CCNL 1/8/06.

Retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia. Tale trattamento accessorio risulta collegato alla valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati raggiunti al fine di premiare il merito e accrescere la produttività. In particolare, la retribuzione di risultato, in attuazione dell'articolo 24 del CCNL 21/07/2010, risulta commisurata alle seguenti due fasi valutative a ciascuna delle quali corrisponde un diverso peso di destinazione delle risorse finanziarie:

1. valutazione della performance individuale, con un peso del 30% delle risorse;
2. valutazione della performance organizzativa e della qualità, con un peso del 70% delle risorse.

La valutazione della performance individuale viene effettuata misurando il grado di raggiungimento degli obiettivi e il diverso livello di capacità manageriale, così come risulta dall'art. 6 dell'ipotesi in esame. Tra i criteri di misurazione della qualità della prestazione si prevede anche la rilevazione del

grado di soddisfazione degli utenti dei servizi, attraverso le rilevazioni della *custmor satisfaction* e l'utilizzazione del *progetto emoticons*. Detta valutazione viene effettuata dal Direttore generale, su proposta motivata e argomentata dei Direttori Centrali e Regionali, mediante una apposita scheda controfirmata dal dirigente il quale potrà effettuare anche eventuali osservazioni.

Gli esiti della procedura valutativa della performance individuale potranno essere utilizzati anche ai fini dell'erogazione dei premi di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011.

La valutazione della performance organizzativa e di quella afferente alla qualità si basa sulla misurazione del raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati a ciascuna area dirigenziale (con un peso del 75%) e sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza del dirigente (con un peso del 25%). Tale misurazione avviene con lo strumento di reporting dell'attività di produzione dell'Istituto denominato "Cruscotto direzionale" Il cruscotto si basa sulla valutazione del posizionamento delle strutture di produzione rispetto ai valori nazionali e sulla rappresentazione degli scostamenti rispetto al periodo precedente (*trend*) ed al budget (*obiettivo*). In relazione agli obiettivi assegnati, trimestralmente è prevista l'effettuazione della rilevazione intermedia sul grado di raggiungimento degli stessi.

Incarichi aggiuntivi in applicazione dell'art. 61, comma 1, del CCNL 01/08/2006 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 59, comma 3 , lettera a) del CCNL 01/08/2006.

PROFESSIONISTI

Gli artt. da 4 a 7 dell'Ipotesi di CCNI per il personale professionista disciplinano i seguenti profili economici del rapporto di lavoro dei professionisti:

Indennità di funzione professionale in applicazione dell'art. 101, comma 3, del CCNL 01/08/2006 il quale dispone che "*per finalità di semplificazione della struttura retributiva, la contrattazione integrativa di cui all'art. 80 può stabilire*

criteri e modalità per la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3 del CCNL 11/10/1996 - di un'unica indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti".

Indennità di coordinamento in applicazione dell'art. 101, comma 5, del CCNL 01/08/2006 al fine di remunerare i professionisti cui siano stati conferiti incarichi ai sensi dell'art. 72 del CCNL 1994/1997 il quale dispone che *"gli Enti conferiscono ai professionisti delle singole aree professionali, secondo le rispettive articolazioni territoriali e le peculiari esigenze di funzionalità delle singole strutture professionali, incarichi di coordinamento generale, centrale e periferico aventi come contenuto la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della necessaria uniformità di indirizzo".*

Nei prospetti allegati all'ipotesi di CCNI per il personale professionista n. 2, 3 e 4, sono riportate le misure percentuali per la determinazione delle indennità di coordinamento per i professionisti delle aree professionali legali, tecnico-edilizia e statistico attuariale.

Al riguardo si evidenzia che, in analogia con quanto già previsto per l'area professionale legale, anche per le aree professionali tecnico-edilizia e statistico-attuarie è stata prevista la misura percentuale per la determinazione dell'indennità per l'incarico di "Coordinatore centrale con funzioni vicarie". Ciò in quanto le suddette aree professionali, nel corso dell'anno 2010, in attuazione delle misure previste dal D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 in tema di efficientamento e di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni, e conformemente a quanto già realizzato nell'ambito dell'Area professionale legale, sono state oggetto di una profonda revisione organizzativa. Tale revisione ha comportato la rideterminazione degli assetti organizzativi-funzionali di dette aree professionali prevedendo l'aggregazione delle attività svolte con la conseguente riduzione delle preesistenti aree di coordinamento centrale e, quindi, la necessità di individuare una nuova figura di presidio e raccordo delle diverse aree di coordinamento.

Indennità di coordinatore generale: in conformità a quanto stabilito dall'art. 33 del CCNL 21/07/2010, l'ipotesi si CCNI in argomento ha regolamentato esclusivamente gli aspetti economici di tale istituto.

La retribuzione di risultato per il personale professionista è correlata al sistema di valutazione di detto personale e si basa sia sulla valutazione dell'apporto individuale che sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito della struttura diretta.

I principi generali di tale sistema risultano equivalenti a quelli illustrati per il personale dirigente ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Per la particolare natura del rapporto di lavoro del personale professionista, il sistema di valutazione della performance individuale risulta differenziato in relazione alle peculiarità di ciascuna famiglia professionale.

MEDICI

Gli artt. da 7 a 11 dell'Ipotesi di CCNI per il personale dell'area medica disciplinano i seguenti profili economici del rapporto di lavoro del personale medico:

- **Indennità di posizione fissa e variabile, di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della II fascia con incarico quinquennale.**
- **Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della I fascia titolare di unità operativa semplice territoriale e non territoriale.**
- **Indennità di coordinatore generale**

Le suddette indennità sono state previste, in conformità a quanto disciplinato nel CCNI 2010, ai sensi dell'art. 80 del CCNL 1/8/06 e rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità necessari ai fini del raggiungimento dei complessi obiettivi attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente. Tali incarichi sono conferiti a

tempo determinato, sottoposti a verifica annuale e revocabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o inosservanza delle direttive impartite.

La retribuzione di risultato per il personale medico risulta correlata al sistema di valutazione di detto personale e si articola sia sulla valutazione dell'apporto individuale, sia sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito della struttura diretta. I principi generali di tale sistema risultano equivalenti a quelli illustrati per il personale dirigente ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Per la particolare natura del rapporto di lavoro del personale medico il sistema di valutazione della performance individuale risulta differenziato in relazione alle specificità dell'area professionale di riferimento.

L'art. 12 è dedicato al **lavoro straordinario**, istituito previsto per i medici dall'art. 89, comma 5, del CCNL 2002 - 2005. Si fa presente come, in conformità all'art. 80 del CCNL 1/8/2006, la materia non sia stata oggetto di contrattazione, poiché la decisione relativa alla possibilità di ricorrere allo straordinario per il personale medico è stata assunta dall'Amministrazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Pertanto l'inserimento di detto articolo nell'ambito dell'ipotesi di CCNI ha un mero valore conoscitivo, in quanto finalizzato a fornire al personale medico dell'ente un contratto che contenga una esaustiva disciplina del rapporto di lavoro, anche in relazione al maggior orario prestato.

Gli artt. 13 e 14 dell'ipotesi in argomento, ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera f) del CCNL 1/8/2006, definiscono le forme e le modalità per l'esercizio **dell'attività intramoenia** in convenzione da parte dei medici previdenziali dell'INPS, in applicazione dell'art. 8 del CCNL 14/04/1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL 11/10/1996.

In particolare l'art. 3 del CCNL sottoscritto l'8 gennaio 2003 ha previsto che *"In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale prevista dall'art. 8 del CCNL del 14.04.1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11.10.1996"*. Il richiamato art. 80, comma 1, lettera f), del CCNL

sottoscritto il 01/08/2006, demanda alla contrattazione integrativa di Ente *la definizione delle forme e delle modalità per l'esercizio dell'attività libero-professionale del personale dell'area medica, nonché la definizione di ulteriori iniziative e interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali dello stesso personale.*

Pertanto, l'ipotesi di CCNI in argomento, ha previsto per i medici previdenziali dell'Inps la possibilità di rendere prestazioni professionali in virtù di convenzioni, stipulate dall'Istituto con organismi pubblici e privati, che prevedano prestazioni professionali da rendere al di fuori dei locali dell'Istituto. Detto personale medico potrà svolgere le relative prestazioni professionali esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro, dopo aver garantito il pieno assolvimento dei compiti istituzionali e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di produttività dell'Istituto. L'orario di prestazione di tale attività non costituisce per il medico orario di lavoro.

I compensi previsti da ciascuna convenzione per ogni prestazione del medico previdenziale Inps, saranno versati dall'ente/organismo convenzionato all'Inps. Considerato che, per le predette attività, in quanto svolte al di fuori delle sedi dell'Istituto e dell'orario di lavoro del medico, l'Istituto non sostiene costi, sui compensi pattuiti in convenzione non saranno operate le trattenute per le quote che il citato art. 8 del CCNL 14.04.1997 prevede competano all'Amministrazione. Considerato che i compensi in questione sono destinati a remunerare il maggiore impegno richiesto ai medici e le connesse maggiori responsabilità, nonché la circostanza che le relative risorse incassate dall'Istituto derivano da servizi resi dal personale medico in conto terzi, il fondo trattamenti accessori per il personale dell'area medica sarà incrementato annualmente in misura corrispondente agli importi totali incassati nell'anno precedente, che saranno interamente destinati a remunerare i medici, in misura corrispondente a quanto previsto dalle convenzioni, per le prestazioni effettivamente rese da ciascuno.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria accompagna le ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo relative al personale dirigente di seconda fascia, al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica per l'anno 2011, per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009).

La presente relazione, unitamente alla relazione illustrativa e alle ipotesi di contratto collettivo integrativo definite dalla delegazione trattante, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che le ipotesi dei contratti integrativi sottoscritte, corredate dalla presente relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 (come rispettivamente sostituiti dagli artt. 55 e 54 del d. lgs. n. 150 del 2009).

SEZIONE I

1. DISPOSIZIONI INERENTI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Per la determinazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa 2011, assumono particolare rilievo le nuove norme emanate con Decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, con specifico riferimento alle disposizioni di contenimento della spesa contenute nell'articolo 9, comma 2bis.

Tale norma prevede due ordini di limitazioni al totale di risorse da destinare alle retribuzioni accessorie per gli anni 2011-2013.

Innanzitutto, si stabilisce che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale [...] non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010"*.

In secondo luogo, tale ammontare complessivo di risorse *"è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

Sulle modalità di applicazione della norma è intervenuto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che con Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, sul punto in esame, ha chiarito che in primo luogo *"occorre fare riferimento [alle risorse] destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008"*.

Successivamente, *"il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo"*.

Infine, *"per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo"*.

Tenuto conto del tenore delle norme citate e dei chiarimenti applicativi forniti con la citata circolare 12/2011, si è innanzitutto proceduto a determinare le risorse complessive destinabili alla contrattazione integrativa 2011, in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento "già previste", come le definisce la citata circolare, ivi compreso l'art. 67 del DL n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.

Si espone, qui di seguito, il quadro riassuntivo dei conteggi effettuati, rimandando alle pagine seguenti per la dimostrazione analitica del calcolo del limite massimo di risorse ex articolo 1, comma 189 e 191 della legge 266/2005, Legge finanziaria 2006 - nel testo novellato dal DL112/2008, art.67, c. 5 - e dell'individuazione delle risorse finanziarie disponibili.

Tabella 1	
TIPO DIPENDENTE	TETTO 2011 (euro)
Dirigenti di II fascia	43.148.785,00
Medici	34.503.653,00
Professionisti	16.733.631,00
Aree A,B, C e r.e. ex art. 15 L. 88/89	396.960.195,00
TOTALE	491.346.264,00

Qui di seguito, si riporta una tabella di confronto tra il tetto di spesa totale 2011 così calcolato e le corrispondenti risorse per il 2010, come certificate dal Collegio dei Sindaci e dai Ministeri vigilanti, nettizzate delle risorse per anni precedenti, derivanti dal rinnovo del Ccnl Area VI, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, come già evidenziato al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 2864 del 9/6/2011, inviata nell'ambito del procedimento di certificazione dei CCNI 2010 (allegato 1).

Tabella 2		
TIPO DIPENDENTE	TETTO 2010 (euro)	TETTO 2011 (euro)
Dirigenti di II fascia	42.888.140,00	43.148.785,00
Medici	34.317.024,00	34.503.653,00

Professionisti	16.334.948,00	16.733.631,00
Aree A,B, C e r.e. ex art. 15 L. 88/89	394.895.022,00	396.960.195,00
TOTALE	488.435.134,00	491.346.264,00

Poiché, come risulta evidente, il tetto di spesa totale per il 2011 è superiore al corrispondente totale 2010, in ossequio all'articolo 9, comma 2bis del Decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, occorre ricondurre l'importo del 2011 a quello del 2010, ossia ad un totale di euro 488.435.134,00.

Si è, quindi, proceduto a calcolare e confrontare la consistenza media di personale in servizio del 2010 con quella del 2011, ove per consistenza media si intende, come chiarito dalla citata circolare Mef/DipRGS 12/2011, la semisomma della consistenza, per ciascun anno, al 1° gennaio e al 31 dicembre.

I risultati, che evidenziano una riduzione di consistenza, sono di seguito esposti.

TABELLA 3							
TIPO DIPENDENTE	Consistenza al 01/01/2010	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza media 2010	Consistenza al 01/01/2011	Consistenza presunta al 31/12/2011	Consistenza media 2011	Confronto valore medio consistenza 2011/2010
Dirigenti di II fascia	313	383	348	381	407	394	13,22%
Medici	626	614	620	611	591	601	-3,06%
Professionisti	426	406	416	404	406	405	-2,64%
Aree A,B, C e r.e. ex art. 15 L. 88/89	26.670	26.378	26.524	26.222	25.997	26.110	-1,56%
TOTALE	28.035	27.781	27.908	27.618	27.401	27.510	-1,43%

Più avanti, nel corso di questa relazione, si specificano criteri e dati utilizzati per la determinazione, in via previsionale, della consistenza al 31 dicembre 2011.

Applicando la riduzione percentuale di personale all'importo massimo delle risorse utilizzabili per il 2011 (come ricondotte al tetto massimo del 2010), ne

scaturiscono i seguenti risultati:

Tabella 4		
TIPO DIPENDENTE		TETTO 2010 (euro)
Dirigenti di II fascia		42.888.140,00
Medici		34.317.024,00
Professionisti		16.334.948,00
Aree A, B, C e r.e. ex art. 15 L. 88/89		394.895.022,00
TOTALE		488.435.134,00
Riduzione art. 9 c. 2-bis	-1,43%	- 6.965.644,00
Tetto complessivo 2011		481.469.490,00

Nell'ambito della disponibilità complessiva così definita, l'Istituto ha ritenuto di ripartire le risorse tra i fondi per i trattamenti accessori nel modo seguente:

Tabella 5	
TIPO DIPENDENTE	TETTO 2011 (euro)
Dirigenti di II fascia	42.888.140,00
Medici	33.265.373,00
Professionisti	15.903.014,00
Aree A, B, C e r.e. ex art. 15 L. 88/89	389.412.963,00
TOTALE	481.469.490,00

Le motivazioni delle scelte sono le seguenti:

- per i dirigenti di seconda fascia, si è stabilito di non applicare alcuna decurtazione al fondo 2010, considerato che rappresentano l'unica categoria di personale per la quale il 2011 ha registrato una consistenza media superiore a quella del 2010;
- per le aree dei professionisti e del personale dell'area medica, si sono applicate riduzioni dei rispettivi fondi in misura esattamente corrispondente alla riduzione di consistenza media registratasi nel 2011 rispetto al 2010;

- in via residuale, le risorse rimanenti sono state destinate tutte al fondo trattamenti accessori del personale delle aree ABC e del personale ad esaurimento ex art.15 L.88/89.

In tal modo, per quest'ultima categoria di personale, si è operata una riduzione percentuale di risorse finanziarie inferiore alla riduzione di personale in servizio.

Infatti, la retribuzione accessoria del personale non dirigente, con particolare riferimento alle incentivazioni alla produttività, soffre più che per ogni altra categoria di personale di un'applicazione "lineare" delle recenti norme di contenimento della spesa, a danno non solo del personale, ma anche dell'Istituto, che dispone di sempre minori risorse da utilizzare come leve gestionali e di stimolo e premio alla produttività individuale e collettiva, proprio in una fase in cui, per l'Inps, alle limitazioni al turn-over si somma un continuo crescendo di nuove competenze istituzionali.

Più specificamente, la soluzione adottata ha il fine di incrementare la quota di risorse da destinare al finanziamento del nuovo sistema indennitario correlato al nuovo modello organizzativo adottato dall'Inps, in modo da non dover erodere la quota di risorse destinata alle incentivazioni e continuare ad assicurare all'Istituto la disponibilità delle medesime quote individuali medie pro capite per le incentivazioni alla produttività ed alla qualità.

2. QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DEI FONDI 2011

La determinazione dei fondi 2011 di tutte le categorie di personale, in ossequio ai sopra riportati chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con Circolare 12/2011, è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 cc. 189 e 191 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) e dell'art. 9 c. 2-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevedono rispettivamente:

comma 189

"a decorrere dall'anno 2009 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa [...] degli enti pubblici non economici, [...] non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del d. lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 ridotto del 10 per cento".

comma 191

"l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004".

art. 9 – comma 2-bis

"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

2.1. DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

2.1.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011

L'importo complessivo lordo 2004 del fondo considerato, in applicazione della disposizione dell'art. 1 comma 189 della legge n. 266/2005, ammonta a euro 38.131.723,00, punto di partenza per il calcolo del Fondo per l'anno 2011. Questo ammontare complessivo è stato ridotto del 10 per cento e, l'importo così determinato, è stato quindi incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali e non confluiti nei fondi dell'anno 2004, così come previsto dal citato art. 1 comma 191 della legge finanziaria 2006.

In particolare sono confluiti, come indicato nella tabella che segue, gli importi

relativi ai rinnovi contrattuali per il quadriennio 2002-2005 - CCNL 1° agosto 2006 (art. 59, c. 5 biennio economico 2002-2003 e art. 7, c. 1 biennio economico 2004-2005), per il quadriennio 2006-2009 - CCNL 21 luglio 2010 (art. 21, c. 1 biennio economico 2006-2007 e art. 7, c. 1 biennio economico 2008-2009), nonché la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) dei dirigenti cessati per gli anni dal 2004 al 2010 di cui all'art. 59 comma 3 lett. b) del citato CCNL 2002/2005.

L'ammontare complessivo massimo delle risorse del Fondo, come sopra determinato, ammonta, per l'anno 2011, a euro 43.148.785,00.

DIRIGENTI SECONDA FASCIA - ANNO 2011									
Legge finanziaria 2006 art. 1 c. 191 (incrementi importi fissi previsti dai CCNL)									
FONDO 2004 certificato	LEGGE 133/2008 (riduzione 10%)	FONDO 2004 (al netto riduzione 10%)	CCNL biennio economico 2002/2003	CCNL biennio economico 2004/2005	CCNL biennio economico 2006-2007 art. 21 c. 1 (2,97% del monte salari 2005)	CCNL biennio economico 2008-2009 art. 7 c. 1 (1,70% del monte salari 2007)	RIA personale cessato (1)	Totale ex comma 191	TETTO 2011
38.131.723,00	-3.813.172,00	34.318.551,00	2.008.049,00	1.874.365,00	1.801.666,00	1.080.740,00	2.065.414,00	8.830.234,00	43.148.785,00
(5) annualità 2004+2005+2006+2007 + 2008 + 2009 + rateo e annualità 2010									

2.1.2. Applicazione art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 – risorse disponibili

In applicazione dell'art. 9, c. 2-bis della legge 122/2010, come già chiarito in precedenza, l'ammontare complessivo delle risorse destinabili alla contrattazione integrativa 2011 è stato ricondotto al valore dell'ammontare complessivo certificato per l'anno 2010.

Applicata la riduzione di cui alla Tabella 4, il massimo di risorse che l'Istituto ha destinato al fondo 2011 per il personale dirigente di seconda fascia ammonta ad euro 42.888.140,00 (Tabella 5).

Detto importo coincide con il fondo certificato 2010, in quanto per tale categoria di personale nell'anno 2011 si è registrato un aumento di personale, come si evince dalla Tabella 3.

2.2. PERSONALE DELLE AREE A, B, C E R.E. EX ART. 15 1° COMMA L. 88/89

2.2.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011

L'onere complessivo lordo 2004 dei fondi considerato punto di partenza per il calcolo del tetto di spesa 2011, ammonta a euro 404.570.898,00, ed è comprensivo della quota di risorse destinate al finanziamento dell'indennità di ente.

Questo ammontare complessivo, ridotto del 10 per cento, è stato ripartito come base di calcolo per la costituzione dei fondi 2011, suddiviso in euro 353.111.292,00 per il fondo delle aree professionali A-B-C e euro 11.002.516,00 per il fondo del personale ad esaurimento ex art. 15 1° c. l. 88/89.

Tali importi sono stati incrementati degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali non confluiti nei fondi dell'anno 2004, così come previsto dal citato art. 1 c. 191 della legge finanziaria 2006.

In particolare, sono confluiti, come indicato nella tabella che segue, gli importi relativi al rinnovo contrattuale biennio economico 2004/2005 (art. 5 c. 1 e art. 6 c. 2 del CCNL sottoscritto l'8 maggio 2006), al rinnovo contrattuale CCNL 2006/2009 (art. 36 c. 1 del CCNL biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 1 ottobre 2007 e art. 1 commi 1 e 2 del CCNL biennio economico 2006/2007 integrativo sottoscritto il 18 febbraio 2009), la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) del personale cessato per gli anni dal 2004 al 2010 di cui all'art. 4 c. 3 lett. c) del CCNL 2000/2001.

Sono stati inoltre inseriti i finanziamenti, di cui si rimanda alla relazione tecnica 2010, relativi alla ricollocazione di unità di personale ex portieri, al contingente di personale trasferito all'INPS per il trasferimento di competenze in materia di invalidità civile esercitate dalla Commissioni mediche di verifica (D.P.C.M. 30 marzo 2007) e il finanziamento relativo al contingente di personale trasferito all'INPS dal soppresso SPORTASS (Decreto interministeriale del 29 aprile 2008).

I fondi lordi 2011 (tetto 2011) così calcolati in base alle leggi e contratti collettivi vigenti, ammontano complessivamente a euro 396.960.195,00 per le Aree A,B,C e per il personale del ruolo ad esaurimento ex art.15, 1° c. L.

INPS - FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLE AREE E DEL R.E. - ANNO 2011									
Legge finanziaria 2006 art. 1 c. 191 (incrementi importi fissi previsti dai CCNL)									
	FONDO 2004 certificato	Riduzione del 10% ex art. 67, comma 5 DL n. 112/2008	Fondo 2004 ridotto del 10%	Art. 25, c. 4 CCNL 02-05 (trasf. da RE ad AREE)	CCNL biennio econ. 2004/2005 e 2006/2007	RIA personale cessato (1)	Ricolloc.ne portieri - Trasf. SPORTASS - Trasf.pers. MEF CMV	Totale ex comma 191	TETTO 2011
AREE A,B,C	392.345.880,00	- 39.234.588,00	353.111.292,00	11.694.465,00	10.056.983,00	13.538.401,00	6.765.393,00	42.055.242,00	395.166.534,00
R.E. EX ART. 15	12.225.018,00	- 1.222.502,00	11.002.516,00	- 11.694.465,00	234.002,00	2.251.608,00		- 9.208.855,00	1.793.661,00
TOTALE	404.570.898,00	- 40.457.090,00	364.113.808,00					32.846.387,00	396.960.195,00

(1) annualità 2004+2005 +2006 + 2007 + 2008 +2009 + rateo e annualità 2010

88/89.

2.2.2. Applicazione art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 – risorse disponibili

In applicazione dell'art. 9, c. 2-bis della legge 122/2010, l'ammontare complessivo di tutte le risorse destinate alla contrattazione integrativa 2011, è stato ricondotto al valore dell'ammontare complessivo certificato per l'anno 2010, e, applicata la riduzione di cui alla Tabella 4, l'importo lordo per l'anno 2011 che l'Istituto ha determinato di destinare alla categoria di personale in esame ammonta ad euro 389.412.963,00 (Tabella 5).

All'importo lordo così determinato, per il personale delle Aree A,B,C è stata detratta la spesa effettiva sostenuta nell'anno 2010 per l'indennità di ente, pari a euro 42.086.815,00 nonché la quota di risorse di cui all'art. 35, c. 4, del CCNL 2006/2009 del 1 ottobre 2007 pari a euro 286.949,00.

Analogamente, per il personale del ruolo ad esaurimento ex art. 15 1° c. l. 88/89 è stata detratta la spesa effettiva, sostenuta nell'anno 2010, per l'indennità di ente, pari a euro 89.540,00.

Inoltre, l'Istituto ha deciso di evidenziare, in apposito e separato capitolo di bilancio, le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario (capitolo di

spesa 4U1102002 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E TURNI), de-
traendo dai fondi in esame per le aree professionali e per gli ex art.15, rispetti-
vamente, euro 27.664.774,00 ed euro 335.226,00.

Tenuto conto di ciò, le risorse che è possibile destinare alla contrattazione inte-
grativa ammontano a euro 318.016.330,00 per le Aree professionali A,B,C ed
euro 933.329,00 per il R.E. ex art.15, 1° c. L. 88/89, come esposto nella
tabella che segue.

	FONDI LORDI 2011	Spesa indennità di ente	Art. 35 c. 4 CCNL 2006/2007	Risorse per straordinario	FONDI NETTI 2011
AREE A,B,C	388.054.868,00	- 42.086.815,00	- 286.949,00	- 27.664.774,00	318.016.330,00
R.E. ex art. 15, 1 c. L. 88/89	1.358.095,00	- 89.540,00		- 335.226,00	933.329,00
Totale	389.412.963,00	- 42.176.355,00	- 286.949,00	- 28.000.000,00	318.949.659,00

2.3. PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI

2.3.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011

L'onere complessivo lordo 2004 del fondo considerato, in applicazione della
disposizione dell'art. 1 c. 189 della legge n. 266/2005, ammonta a euro
13.216.525,00, punto di partenza per il calcolo del Fondo per l'anno 2011.
Questo ammontare complessivo è stato ridotto del 10 per cento.

Il Fondo, così determinato, è stato quindi incrementato degli importi fissi
previsti dai contratti collettivi nazionali non confluiti nei fondi dell'anno 2004,
così come previsto dal citato art. 1 c. 191 della legge finanziaria 2006.

In particolare, sono confluiti, come indicato nella tabella che segue, gli importi
relativi al rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002-2005 - CCNL 1° agosto
2006 (art. 99, c.4 e art. 101, c. 2 biennio economico 2002-2003, art. 12, c. 1
biennio economico 2004-2005), per il quadriennio 2006-2009 - CCNL 21 luglio
2010 (art. 39, c. 1 biennio economico 2006-2007 e art. 10, c. 1 biennio
economico 2008-2009), la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) dei
professionisti cessati per gli anni dal 2004 al 2010 di cui all'art. 86, cc. 3 e 4 del
CCNL 1994/1997.

L'ammontare complessivo delle risorse del Fondo, come sopra determinato, ammontano, per l'anno 2011, a Euro 16.733.631,00.

PROFESSIONISTI - ANNO 2011									
			Legge finanziaria 2006 art. 1 c. 191 (incrementi importi fissi previsti dai CCNL)						
FONDO 2004 (certificato)	LEGGE 133/2008 (riduzione 10%)	FONDO 2004 (al netto riduzione 10%)	CCNL biennio economico 2002/2003	CCNL biennio economico 2004/2005	CCNL biennio economico 2006-2007 art. 39 c. 1 (2,85% del monte salari 2005)	CCNL biennio economico 2008-2009 art. 10 c. 1 (1,60% del monte salari 2007)	RIA personale cessato (1)	Totale ex comma 191	TETTO 2011
13.216.525,00	-1.321.653,00	11.894.872,00	762.067,00	567.318,00	1.213.047,00	562.951,00	1.733.376,00	4.838.759,00	16.733.631,00
(5) annualità 2004+2005+2006+2007 + 2008 + 2009 + rateo e annualità 2010									

2.3.2. Applicazione art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 – risorse disponibili

In applicazione dell'art. 9, c. 2-bis della legge 122/2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa 2011, è stato ricondotto al valore dell'ammontare complessivo certificato per l'anno 2010, e, applicata la riduzione di cui alla Tabella 4, il tetto disponibile 2011 per il personale dell'area dei professionisti, ammonta ad euro 15.903.014,00 (Tabella 5). Detto importo è stato determinato applicando, al fondo certificato 2010, la riduzione della consistenza media di personale del 2,64 per cento registratasi nel 2011 (Tabella 3).

2.4. PERSONALE DELL'AREA MEDICA

2.4.1. Quantificazione del tetto di spesa 2011

L'onere complessivo lordo 2004 del fondo considerato, in applicazione della disposizione dell'art. 1 c. 189 della legge n. 266/2005, ammonta a euro 22.371.105,00, punto di partenza per il calcolo del Fondo de quo per l'anno 2011. Questo ammontare complessivo è stato ridotto del 10 per cento.

Il Fondo così determinato è stato quindi incrementato degli importi fissi previsti

dai contratti collettivi nazionali non confluiti nei fondi dell'anno 2004, così come previsto dal citato art. 1 c. 191 della legge finanziaria 2006.

In particolare, sono confluiti, come indicato nella tabella che segue, gli importi relativi al rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002-2005 - CCNL 1° agosto 2006 (art. 105, c. 4 e art. 107, c. 2 biennio economico 2002-2003, art. 14, c. 1 biennio economico 2004-2005), per il quadriennio 2006-2009 - CCNL 21 luglio 2010 (art. 40, c. 1 biennio economico 2006-2007 e art. 11, c. 1 biennio economico 2008-2009), la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) dei medici cessati per gli anni dal 2004 al 2010 di cui all'art. 86, cc. 3 e 4 del CCNL 1994/1997, come richiamato dall'art. 14 dell'accordo attuativo dell'art.94 del CCNL medesimo.

Per l'anno 2011 le risorse del Fondo sono integrate delle risorse finanziarie pari a euro 8.326.206,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, assegnate all' INPS per il personale medico dell'Istituto dal DPCM del 20 maggio 2007 adottato in attuazione dell' art. 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248.

L'ammontare complessivo delle risorse del Fondo, come sopra determinato, ammontano, per l'anno 2011, a Euro 34.503.653,00.

MEDICI - ANNO 2011											
			Legge finanziaria 2006 art. 1 c. 191 (incrementi importi fissi previsti dai CCNL)								
FONDO 2004 (certificato)	LEGGE 133/2008 (riduzione 10%)	FONDO 2004 (al netto riduzione 10%)	CCNL biennio economico 2002/2003	CCNL biennio economico 2004/2005	CCNL biennio economico 2006/2007 (art. 40 c. 1)	CCNL biennio economico 2008/2009 (art. 11 c. 1)	RIA personale cessato (1)	DPCM CMV	Totale ex comma 191	TETTO 2011	
22.371.105	-2.237.111	20.133.995	1.142.300	1.389.008	1.101.876	746.022	1.664.246	8.326.206	14.369.659	34.503.653	
(1) annualità 2004+2005+2006+2007+2008+2009 + rateo e annualità 2010											

2.4.2. Applicazione art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 – risorse disponibili

In applicazione dell'art. 9, c. 2-bis della legge 122/2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa 2011, è stato ricondotto al valore dell'ammontare complessivo certificato per l'anno 2010, e, applicata la riduzione di cui alla Tabella 4, il tetto disponibile 2011 per il

personale dell'area medica, ammonta ad euro 33.265.373,00 (Tabella 5). Detto importo è stato determinato applicando, al fondo certificato 2010, la riduzione della consistenza media di personale del 3,06 per cento registratasi nel 2011 (Tabella 3).

3. CONFRONTO CONSISTENZA MEDIA 2011/2010

Ai fini del confronto fra il valore medio dei presenti nell'anno 2011 rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, come chiarito dalla citata circolare Mef/DipRGS 12/2011, si è proceduto a determinare la semisomma dei presenti, per ciascun anno, al 1° gennaio e al 31 dicembre.

Per determinare il valore medio dei presenti dell'anno 2011, si è partiti dalla consistenza di personale al 31 ottobre 2011, ultimo dato certo di consistenza (che l'Istituto rileva sistematicamente con cadenza mensile), a cui sono state detratte le cessazioni certe e deliberate per i mesi di novembre e dicembre e sommate le assunzioni già autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché le assunzioni per mobilità e i comandi che si prevede diventino effettivi entro il 31 dicembre 2011.

	Dipendenti al 1/1/2010	Comandati al 1/1/2010	Totale consistenza al 1/1/2010	Dipendenti al 31/12/2010	Comandati al 31/12/2010	Totale consistenza al 31/12/2010	Valore medio consistenza 2010	Dipendenti al 1/1/2011	Comandati al 1/1/2011	Totale consistenza al 1/1/2011	Dipendenti al 31/10/2011	Assunzioni/ mobilità novembre e dicembre 2011	Cessazioni novembre e dicembre 2011	Comandati in entrata presunti al 31/12/2011	Comandati in uscita al 31/12/2011	Totale consistenza presunta al 31/12/2011	Valore medio consistenza presunta 2011	Confronto valore medio consistenza 2011/2010
Dirigenti di II fascia	310	3	313	377	6	383	348	377	4	381	383	24	-3	3		407	394	13,22%
Medici	624	2	626	609	5	614	620	606	5	611	588		-2	5		591	601	-3,06%
Professionisti	426		426	406		406	416	404		404	400	9	-2		-1	406	405	-2,64%
Aree A, B, C e r.e. ex art. 15 L. 88/89	26.572	98	26.670	26.221	157	26.378	26.524	26.062	160	26.222	25.251	421	-206	547	-16	25.997	26.110	-1,56%
TOTALE	27.932	103	28.035	27.613	168	27.781	27.908	27.449	169	27.618	26.622	454	-213	555	-17	27.401	27.510	-1,43%

SEZIONE II

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA, DEL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA

A - PREMESSA

Con i presenti contratti integrativi sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, del fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti, del fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area medica, individuate in applicazione delle disposizioni vigenti nonché dell'art. 9 comma 2-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto – legge 31 maggio 2010, n.78.

Nei successivi paragrafi della presente sezione è indicata la struttura dei finanziamenti con l'analisi delle risorse che li determinano per l'anno 2011.

B - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA

Le risorse disponibili per la retribuzione accessoria del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2011 ammontano a euro 46.401.831,00, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 59, biennio economico 2002-2003 e dall'art. 7 del CCNL biennio economico 2004-2005, del CCNL del 1° agosto 2006, dall'art. 21 comma 1 biennio economico 2006-2007 e art. 7 comma 1 biennio economico 2008-2009, del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella tabella che segue:

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia	2011
CCNL 02/03 art. 59 c. 2 (risorse storiche)	20.507.987,00
CCNL 02/03 art. 59 c. 3 lett. e) (risorse art. 3. c. 2 CCNL 5/4/01)	665.560,00
CCNL 02/03 art. 59 c. 9 (risorse art. 3. c. 3 CCNL 5/4/01)	9.488.545,00
CCNL 02/03 art. 59 c. 5	2.008.049,00
CCNL 04/05 art. 7 c. 1	1.874.365,00
CCNL 06/07 art. 21 c. 1	1.801.666,00
CCNL 08/09 art. 7 c. 1	1.080.740,00
CCNL 02/03 art. 59 c. 4 (R.I.A. cessati - annualità a tutto il 2009)	6.542.429,00
1. TOTALE RISORSE CERTE E STABILI	43.969.341,00
2. CCNL 02/03 art. 59 c. 3 lett. b) (R.I.A. cessati - rateo e annualità 2010)	386.517,00
3. Finanziamento ex art. 18 L. 88/89	2.045.973,00
RISORSE COMPLESSIVE LORDE	46.401.831,00
Applicazione art. 9 c. 2-bis DL 78/2010	42.188.140,00
<i>(Risorse eccedenti il tetto ex DL 78/2010)</i>	<i>(3.513.691,00)</i>

Le singole componenti che costituiscono il Fondo risultano così composte:

1. Risorse certe e stabili

Importi risultanti dalla disciplina del CCNL del 1 agosto 2006, biennio economico 2002-2003 ex art. 59, comma 2, che ha confermato le modalità di finanziamento previste nei precedenti contratti collettivi nazionali, degli incrementi di cui al citato art. 59, comma 5 e al biennio economico 2004-2005, art. 7 comma 1, degli incrementi di cui al CCNL del 21 luglio 2010, biennio economico 2006-2007, art. 21 comma 1, e biennio economico 2008-2009, art. 7 comma 1, nonché degli importi della retribuzione individuale di anzianità a tutto l'anno 2009 confluiti nel fondo in via permanente, come richiamato dal citato art. 59, comma 4.

2. Retribuzione individuale di anzianità del personale cessato (r.i.a.) – rateo e annualità 2010

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua.

Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni ai sensi del richiamato art. 59 c. 4 del CCNL 2002-2003.

Per il 2011 l'importo di euro 386.517,00 è relativo ai ratei e annualità di n. 47 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2010 (allegato 3).

3. Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

L'importo complessivo dello 0,10% quantificato sulla base delle entrate correnti risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo per l'anno 2011, ammonta a euro 246.071.728,419,09.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, detratti gli oneri riflessi e IRAP, è pari ad euro 186.389.735,21.

In applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento destinabile alla contrattazione integrativa, l'importo stanziato è pari a euro

FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89	PREV. 2011
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2011	246.071.728.419,09
0,10%	246.071.728,42
Oneri riflessi e IRAP 32,02 -	59.681.993,21
Stanziamento lordo	186.389.735,21
Riduzione art. 67 c. 3 legge 133/2008 -	37.277.947,04
Stanziamento per fondi 2011	149.111.788,16

149.111.788,16.

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	Importo (euro)
Aree professionali A-B-C	141.237.236,00
Destinatari ex art. 15 della legge n. 88/1989	200.798,00
Dirigenti 2^ fascia	2.045.973,00
Professionisti	2.192.501,00
Medici	3.288.752,00
Dirigenti 1^ fascia	146.528,00
Totale	149.111.788,00

C - UTILIZZO DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE II FASCIA	UTILIZZO 2011 (importi in euro)
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	20.530.655,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	19.295.936,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PROGETTI SPECIALI	2.045.973,00
INCENTIVO MOBILITA' TERRITORIALE	1.015.576,00
TOTALE	42.888.140,00

D - FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI

(Art. 42 CCNL 98/2001, art. 4 CCNL biennio economico 2000/2001, art. 1 c. 2 CCNL integrativo 8.01.03, artt. 99 c. 4, 101 c. 2, 12 c.1 CCNL 2002/2005, artt. 39 c.1, 10 c.1 CCNL 2006/2009)

Il Fondo per l'anno 2011 può contare su finanziamenti complessivi per euro 17.793.139,00, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 42 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dall' art. 1 c. 2 del CCNL integrativo dell' 8 gennaio 2003, dagli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI e dagli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010.

L'importo disponibile, pari a euro 15.903.014,00, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato dell'anno 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella tabella che segue:

Fondo per il personale dell'area dei professionisti		Finanziamento 2 0 1 1 (euro)	
RISORSE CERTE E STABILI	Art. 42, c.2,	lett. a) importi stanziati in applic.dell'art. 18 del CCNL 10/7/97	4.248.111,00
	Art. 42, c.2, CCNL 1998/2001	lett. g) 0,80% della retr.mens.compl.da maggio 1999	239.683,00
		lett. h) 2%retr.mens.escl.tab.e IIS,dal 31/12/99 per 13 mens.	272.173,00
		lett. i) 7,5%retr.mens.escl.tab.e IIS,dal 31/12/99 per 13 mens.	16.656,00
	Art. 4 CCNL biennio economico 2000/2001	c. 4, lett. a) 1,29% monte salari 1999	369.357,00
		c. 4 lett. b) 1% monte salari 1999	289.270,00
		c. 8, 0,80% MONTE SALARI 1999	223.626,00
		applicazione art.4 comma 10	1.032.914,00
	Art. 1, c.2, CCNL int. 08.01.03	riorganizzazione	500.000,00
	biennio economico CCNL 02/03	Art. 99 c. 4 e Art. 101 c. 2	762.067,00
	biennio economico CCNL 04/05	Art. 12 c. 1	567.318,00
	biennio economico CCNL 06/07	Art. 39 c. 1	1.213.047,00
	biennio economico CCNL 08/09	Art. 10 c. 1	562.951,00
	Art. 86 CCNL 94/97	c. 3 e 4, Ria cessati trascinarsi annualità al 2009	4.826.185,00
	TOTALE RISORSE CERTE E STABILI	15.123.358,00	
Art. 86 CCNL 94/97	c. 3 e 4, Ria cessati ratei e annualità 2010	477.280,00	
Art. 42, c.2, CCNL 1998/2001	lett. f), somme derivanti dall'applicazione art. 18 l. 88/89 (80%)	2.192.501,00	
	RISORSE COMPLESSIVE LORDE	17.793.139,00	
	Applicazione art. 9 c. 2-bis DL 78/2010	15.903.014,00	
	(Risorse eccedenti il tetto ex DL 78/2010)	1.890.125,00	

Le singole componenti che costituiscono il Fondo risultano così composte:

1. Risorse certe e stabili

Per l'anno 2011 le risorse certe e stabili risultano essere pari a euro 15.123.358,00.

Importo risultante dalla disciplina del CCNL del 16.2.1999, art. 42, del CCNL biennio economico 2000-2001, art. 4, del CCNL integrativo 8.1.2003, art. 1, c. 2, del CCNL del 1 agosto 2006, biennio economico 2002-2003, art. 99, c.4 e art. 101, c. 2, biennio economico 2004-2005, art. 12, c. 1. e del CCNL 21 luglio 2010, biennio economico 2006-2007, art. 39, c.1, biennio economico 2008/2009, art. 10, c.1.

Per l'anno 2011 l'importo storico della RIA ammonta a euro 4.826.185,00 e comprende gli importi confluiti nel fondo in via permanente a tutto l'anno 2009.

2. R.I.A. personale cessato – CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4.

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area dei professionisti cessato dal servizio vengono attribuite al Fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

Per il 2011 l'importo di euro 477.280,00 si riferisce al rateo e annualità di n. 28 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2010 (allegato 3).

3. Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

La quota risulta dalla ripartizione dell'apposito stanziamento al fondo del personale in oggetto secondo quanto indicato al precedente paragrafo B, punto 3.

E - UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI

FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI	UTILIZZO 2011 (importi in euro)
Indennità di toga	1.530.377,84
Indennità di coordinamento	1.653.589,55
Indennità di coordinatore generale	92.962,08
Indennità di funzione professionale	2.504.551,30
Progetti speciali ex art. 18 L. 88/89	2.192.501,00
Retribuzione di risultato	7.929.032,23
Totale compensi	15.903.014,00

F - FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA

(Art. 43 CCNL 98/2001, art. 4 CCNL biennio economico 2000/2001, art. 105 c. 4, 107 c. 2, 14 c. 1 CCNL 2002/2005, artt. 40 c.1, 11 c.1 CCNL 2006/2009; DPCM registrato 7 maggio 2007)

Il Fondo per l'anno 2011 può contare su finanziamenti complessivi per euro 36.895.168,00 di cui euro 8.326.206,00 assegnati dal DPCM (invalidità civile) registrato 7 maggio 2007, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 43 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dagli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI e dagli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2007/2008 del CCNL del 21 luglio 2010.

L'importo disponibile, pari a euro 33.265.373,00, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato dell'anno 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella tabella che segue:

Fondo per il personale dell'area medica			Finanziamento 2 0 1 1
RISORSE CERTE E STABILI	Art. 43, c.2,	lett. a) importi stanziati in applic.dell'art. 30 del CCNL 10/7/97	12.970.280,00
		lett. a,c,d, IPOST, art.30 CCNL 10/7/97	16.153,00
	Art. 43, c.2, CCNL 1998/2001	lett. g) 0,80% della retr.mens.compl.da maggio 1999	396.122,00
		lett. h) 2%retr.mens.escl.tab.e IIS,dal 31/12/99 per 13 mens.	492.700,00
		lett. g,i, IPOST	2.338,00
	Art. 4 CCNL biennio economico 2000/2001	c. 5, lett. a) 1,29% monte salari 1999	572.751,00
		c. 5 lett. b) 1% monte salari 1999	444.153,00
		c. 8, 0,80% MONTE SALARI 1999	355.322,00
		applicazione art.4 comma 10	1.549.371,00
		lett. a,b, IPOST	783,00
	biennio economico CCNL 02/03	Art. 105 c. 4 e Art. 107 c. 2	1.140.908,00
		Art. 107 c. 2 IPOST	1.392,00
	biennio economico CCNL 04/05	Art. 14 c. 1	1.387.291,00
		Art. 14 c. 1	1.717,00
biennio economico CCNL 06/07	Art. 40 c. 1 (INPS+IPOST)	1.101.876,00	
biennio economico CCNL 08/09	Art. 11 c. 1 (INPS+IPOST)	746.022,00	
Art. 86 CCNL 94/97	c. 3 e 4, Ria cessati trascinalenti annualità al 2009	3.779.608,00	
	TOTALE RISORSE CERTE E STABILI	24.958.787,00	
DPCM invalidità civile	Art. 3,c.3 DPCM 7/5/07	Allegato C, DPCM 30 maggio 2007 (importo al netto oneri riflessi)	8.326.206,00
	TOTALE	33.284.993,00	
Art. 86 CCNL 94/97	c. 3 e 4, Ria cessati ratei e annualità 2010	321.423,00	
	Art. 43, c.2, CCNL 1998/2001	lett. f) somme derivanti dall'applicazione art. 18 l. 88/89 (80%)	3.288.752,00
	RISORSE COMPLESSIVE LORDE	36.895.168,00	
	Applicazione art. 9 c. 2-bis DL 78/2010	33.265.373,00	
	(Risorse eccedenti il tetto ex DL 78/2010)	3.629.795,00	

Le singole componenti che costituiscono il Fondo risultano così composte:

1. Risorse certe e stabili

Per l'anno 2011 le risorse certe e stabili risultano essere pari a euro 24.958.787,00.

Importo risultante dalla disciplina del CCNL del 16.2.1999 - art. 43, del CCNL biennio economico 2000-2001 - art. 4, del CCNL del 1 agosto 2006 (artt. 105, c. 4 e 107, c. 2 biennio economico 2002-2003 e art. 14, c. 1 biennio economico 2004-2005) e del CCNL 21 luglio 2010 (art. 40, c. 1 biennio economico 2006-2007 e art. 11, c. 1 biennio economico 2008-2009).

Per l'anno 2011 l'importo storico della RIA ammonta a euro 3.779.608,00 e comprende gli importi confluiti nel fondo in via permanente a tutto l'anno 2009.

2. R.I.A. personale cessato – CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4.

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area medica cessato dal servizio vengono attribuite al Fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

Per il 2011 l'importo di euro 321.423,00 si riferisce al rateo e annualità di n. 26 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2010 (allegato 3).

3. Risorse finanziarie di cui al DPCM 30 maggio 2007 (Commissioni mediche territoriali e commissione medica superiore)

Per l'anno 2011 le risorse del fondo sono integrate delle risorse finanziarie assegnate all'Inps a seguito del trasferimento all'istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dal DPCM del 30 maggio 2007 attuativo dell'art. 10, comma 2, d.l. 2 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.248.

Per l'anno 2011, tali risorse per il personale medico dell'Istituto, come indicato nella tabella che segue, sono pari a euro 8.326.206,00, al netto degli oneri

riflessi a carico dell'amministrazione.

Come stabilito dall'art. 3, comma 3 dello stesso DPCM, questo importo confluisce nel Fondo per la retribuzione accessoria de quo, ed è considerato importo fisso ex art. 1, comma 191 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Anno	2010	2011	2010	2011
Risorse D.P.C.M.			11.000.000,00	11.000.000,00
Oneri riflessi	31,613%	32,113%	2.642.163,01	2.673.794,41
Limite annuo			8.357.836,99	8.326.205,59

4. Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

La quota risulta dalla ripartizione dell'apposito stanziamento al fondo del personale in oggetto secondo quanto indicato al precedente paragrafo B, punto 3.

G - UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA

FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PERSONALE DELL'AREA MEDICA	UTILIZZO 2011 (importi in euro)
Indennità di bilinguismo	19.059,30
Indennità di coordinatore generale	70.987,44
Indennità di posizione fissa	5.158.092,72
Indennità di posizione variabile	2.694.427,69
Indennità di specificità medica	5.418.545,85
Indennità incarico quinquennale	595.091,49
Retribuzione di risultato componenti CMT-CMS	8.326.206,00
Retribuzione di risultato	7.694.210,51
Progetti speciali ex art. 18 L. 88/89	3.288.752,00
Totale compensi	33.265.373,00

H - COMPATIBILITA' DI SPESA NEL BILANCIO DI PREVISIONE

I finanziamenti determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza negli attuali stanziamenti dei relativi capitoli di spesa, rispettivamente 4U1102020 "Compensi accessori di retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)", 4U1102021 "Fondo per trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti" e 4U1102022 "Fondo per trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica" del bilancio preventivo assestato 2011 dell'Istituto.

ALLEGATI

- Nota Inps a PCM-Dipartimento funzione pubblica prot. 2864 del 9 giugno 2011 (allegato 1)
- Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2011 per il personale dirigente di seconda fascia (allegato 2)
- Ria personale dirigente di seconda fascia cessato nel corso dell'anno 2010 (allegato 3)
- Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2011 per il personale dell'area dei professionisti (allegato 4)
- Ria personale dell'area dei professionisti cessato nel corso dell'anno 2010 (allegato 5)
- Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2011 per il personale dell'area medica (allegato 6)
- Ria personale dell'area medica cessato nel corso dell'anno 2010 (allegato 7)